

Disposizione tecnica di funzionamento n. 6 Rev. 03 P-GAS

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010 come successivamente modificato e integrato)

Titolo	Comunicazione condizioni di fornitura
Riferimenti normativi	Articolo 18, commi 18.1, 18.2 e 18.6, del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale

Entrata in vigore il 15/07/2013

1. Premessa

L'articolo 18, comma 18.1, del Regolamento prevede che per poter acquisire la qualifica di venditore, relativamente ad uno o più comparti, ai sensi dell'articolo 17, comma 17.2, lettera e), del Regolamento, l'operatore trasmette al GME, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF le condizioni di fornitura applicabili a tali comparti, indicando altresì il comparto e i prodotti a cui si riferiscono dette condizioni di fornitura.

L'articolo 18, comma 18.2, del Regolamento prevede che l'operatore che abbia già acquisito la qualifica di operatore venditore relativamente ad uno o più comparti e che intenda assumere la qualifica di operatore venditore anche in relazione ai restanti comparti della P-GAS dovrà comunicare al GME, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, le condizioni di fornitura applicabili a tali restanti comparti.

L'articolo 18, comma 18.6, del Regolamento prevede che qualora l'operatore venditore intenda modificare le condizioni di fornitura rispetto a quelle precedentemente inviate al GME e dallo stesso pubblicate, l'operatore è tenuto a darne comunicazione al GME inviando allo stesso, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF, le nuove condizioni di fornitura.

2. Modalità e termini per la trasmissione al GME delle condizioni di fornitura (articolo 18, commi 18.1 e 18.2).

Le condizioni di fornitura, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, vengono trasmesse al GME mediante posta ordinaria o corriere. Le condizioni di fornitura devono essere inviate unitamente alla "*Lettera di trasmissione delle condizioni di fornitura*", redatta secondo il modello riportato in allegato, opportunamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante.

Il GME pubblica sul proprio sito internet le condizioni di fornitura entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse e predispone, entro lo stesso termine, il book ovvero l'asta dell'operatore venditore.

3. Modalità e termini per modificare le condizioni di fornitura (articolo 18, comma 18.6)

Qualora l'operatore venditore intenda modificare le condizioni di fornitura rispetto a quanto precedentemente inviato al GME e dallo stesso pubblicato, l'operatore è tenuto a inviare al GME, tramite posta ordinaria o corriere, le nuove condizioni di fornitura, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri. Le nuove condizioni di fornitura devono essere inviate unitamente alla "Lettera di trasmissione delle condizioni di fornitura", redatta secondo il modello riportato in allegato, opportunamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante.

Il GME pubblica sul proprio sito internet tutta la documentazione ricevuta entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.

LETTERA DI TRASMISSIONE DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA

(ai sensi dell'Articolo 18, commi 18.1, 18.2 e 18.6 del Regolamento P-GAS e della DTF n. 6 P-GAS)

La società EDISON SpA, con sede legale in FORO BUONAPARTE 3.1, codice fiscale 06722600019, partita IVA 08263330014, codice operatore 00008, in persona di ROSARIO BISBIGLIA, in qualità di legale rappresentante

TRASMETTE, in allegato alla presente lettera

- ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1, del Regolamento P-GAS e della DTF n.6 P-GAS, le condizioni di fornitura da applicarsi a:

(barrare le caselle corrispondenti al comparto e ai prodotti cui si applicano le condizioni di fornitura)

- Comparto import
- Prodotti mensili
 - Prodotti Annuali
- Comparto aliquote
- Prodotti mensili
- Comparto Ex d.lgs. 130/10

- Prodotti mensili
- Prodotti semestrali

ai sensi dell'articolo 18, comma 18.2, del Regolamento P-GAS e della DTF n.6 P-GAS, le condizioni di fornitura da applicarsi a:

(barrare le caselle corrispondenti al comparto e ai prodotti cui si applicano le condizioni di fornitura)

- Comparto import
 - Prodotti mensili
 - Prodotti Annuali
- Comparto aliquote
 - Prodotti mensili
- Comparto Ex d.lgs. 130/10
 - Prodotti mensili
 - Prodotti semestrali

ai sensi dell'articolo 18, comma 18.6, del Regolamento P-GAS e della DTF n.6 P-GAS, le nuove condizioni di fornitura, che modificano quelle presentate in data....., da applicarsi a:

(barrare le caselle corrispondenti al comparto e ai prodotti cui si applicano le condizioni di fornitura)

- Comparto import
 - Prodotti mensili
 - Prodotti Annuali
- Comparto aliquote
 - Prodotti mensili
- Comparto Ex d.lgs. 130/10
 - Prodotti mensili
 - Prodotti semestrali

Data 30/10/2015



Firma

(legale rappresentante) PROCURATORE

Rosario Bisbiglia
Director
Process Portfolio Management & Logistics

CONTRATTO DI VENDITA DI GAS

Tra

_____, con sede legale in _____ codice fiscale n° _____, partita I.V.A. n° _____ e numero di registrazione al Registro delle Imprese di _____ codice di accisa n° _____ codice PSV n° _____ in persona di _____ in qualità di Legale Rappresentante (di seguito "Acquirente")

e

Edison S.p.A. con sede legale in Foro Buonaparte n° 31, 20121 Milano, partita IVA 08263330014, codice fiscale e n° di iscrizione al registro delle imprese di Milano 06722600019, codice PSV 00008 e Codice Accisa MIO00695J, in persona di Rosario Bisbiglia munito degli appositi poteri di firma come da procura in data 15/05/2013 (di seguito "Venditore")

Venditore ed Acquirente sono singolarmente definiti "Parte" e congiuntamente definiti come "Parti".

Premesso che:

a) in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge 31 gennaio 2007, convertito con Legge 2 aprile 2007 n. 40, Edison S.p.A., in qualità di titolare delle concessioni di coltivazione di giacimenti di gas, come definito dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico (di seguito "MSE") del 6 agosto 2010, è tenuta, ai sensi della Delibera del 13 luglio 2011 ARG/gas 95/11 (di seguito la "Delibera"), in attuazione del Decreto del MSE 18 marzo 2010, a partire dal primo giorno di mercato aperto del secondo mese antecedente l'inizio del periodo di consegna, ad offrire sulla "Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale" del GME (di seguito P-GAS) quote del gas di produzione relative all'anno 2014, secondo le disposizioni previste dai Decreti del MSE 12 luglio 2007 e 6 agosto 2010 (come modificato dal Decreto del MSE 22 luglio 2011);



b) in conformità a quanto previsto dalla Delibera, Edison intende offrire in vendita sulla P-GAS per il periodo Gennaio 2016 - Marzo 2016 un quantitativo complessivo di gas pari a 370.188,0 GJ suddiviso complessivamente in numero 3.390 lotti di tipologia mensile;

c) l'Acquirente, in qualità di soggetto abilitato ad operare in acquisto sulla P-GAS, ha partecipato al book di negoziazione così come definito dall'Articolo 25 del Regolamento della piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale e, risultando aggiudicatario del volume di gas naturale indicato nel successivo Articolo 5 per il periodo definito nel successivo Articolo 3, si è irrevocabilmente impegnato ad acquistare e a ritirare al PSV tali quantitativi di Gas secondo le modalità e i termini specificati nel presente contratto di vendita di gas, qui di seguito denominato "Contratto".

TUTTO CIO' PREMESSO E DICHIARATO, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto

Oggetto del presente Contratto è la vendita e la consegna da parte del Venditore, e il conseguente acquisto e ritiro da parte dell'Acquirente, delle quantità di gas naturale di seguito specificate, secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Contratto.

2. Obbligazioni delle Parti

Il Venditore si impegna a vendere e consegnare al PSV (come di seguito definito) e l'Acquirente si impegna a ritirare al PSV e pagare, o a pagare se non ritirato, la quantità totale e giornaliera di gas naturale di seguito indicata.

3. Durata

Il presente Contratto entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà efficacia sino alla piena esecuzione, da parte di ciascuna delle Parti, dei rispettivi obblighi previsti nel Contratto.

Il periodo di fornitura decorre dal 1 Gennaio 2016, 6:00 AM CET e termina il 1 Febbraio 2016, 6:00 AM CET (di seguito "Periodo di Fornitura").

4. Punto di consegna

Il Venditore consegnerà il gas all'Acquirente, che lo ritirerà sulla Rete dei Gasdotti

Italiana al Punto di Scambio Virtuale (di seguito "PSV") di Snam Rete Gas S.p.A come definito nel Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito "Punto di Consegna").

Il passaggio di proprietà dal Venditore all'Acquirente avverrà al Punto di Consegna e l'Acquirente si assumerà i rischi connessi al Gas consegnato e ceduto dal Venditore a partire dal Punto di Consegna.

5. Quantità contrattuale, profilo di prelievo e obbligazioni delle Parti

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10 (Forza Maggiore), il Venditore si impegna a mettere a disposizione dell'Acquirente al Punto di Consegna e l'Acquirente si impegna a ritirare, i seguenti volumi di gas naturale.

Lotti n.

Quantità Contrattuale (di seguito QC) = GJ

Quantità Giornaliera (di seguito QG) = GJ pari a QC / n° giorni mese.

Fatti salvi i casi di Forza Maggiore, qualora l'Acquirente ritiri nel Periodo di Fornitura una quantità di Gas inferiore alla Quantità Contrattuale, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere al Venditore il prezzo di cui all'Articolo 6 moltiplicato per il quantitativo di Gas non ritirato in aggiunta al pagamento del quantitativo di gas regolarmente ritirato.

6. Prezzo contrattuale

Il prezzo di acquisto del gas (P) e' pari a:

$$P = \text{___} \text{€c/GJ}^1$$

Il prezzo è da intendersi comprensivo dei costi di capacità all'Entry Point, del corrispettivo variabile e delle componenti tariffarie relative agli oneri aggiuntivi.

Il prezzo non include l'IVA e qualsivoglia imposta a valle del Punto di Consegna, che saranno a carico dell'Acquirente.

¹ Il prezzo di vendita del Gas sarà quello comunicato secondo le modalità definite all'articolo 37, comma 2 del regolamento della Piattaforma di Negoziazione per l'offerta di gas naturale (P-Gas) del 23 Aprile 2010 come successivamente modificato e integrato

7. Garanzia

Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l'Acquirente è tenuto a rilasciare a favore di Edison una fideiussione rilasciata da un primario istituto di credito o assicurativa, per un importo pari al valore del Contratto e che dovrà avere validità fino al 31 Marzo 2016. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro due giorni, a semplice richiesta scritta da parte di Edison e dovrà riportare altresì tutte le altre condizioni dell'Allegato n. 1.

La fideiussione verrà restituita entro 3 giorni lavorativi dalla verifica dell'avvenuto pagamento.

8. Qualità del Gas

Il Gas oggetto del presente Contratto sarà reso disponibile al Punto di Consegna in conformità alle specifiche tecniche di qualità, pressione e temperatura previste e garantite dal Trasportatore al Punto di Consegna.

9. Modalità operative

Le modalità operative per l'emissione delle proposte di vendita ("Transazioni" come definite dal Trasportatore) da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dall'Acquirente saranno quelle previste dalle procedure operative del PSV.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 ("Forza Maggiore"), qualora tali Transazioni siano emesse nel rispetto dei tempi stabiliti e delle quantità, il Gas oggetto della Transazione sarà considerato consegnato dal Venditore all'Acquirente.

L'Acquirente si impegna ad accettare con le modalità previste dalle procedure operative del PSV le Transazioni che presentino volumi corretti.

In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte. In particolare, nel caso in cui, per cause diverse dalla Forza Maggiore, durante uno o più giorni nel Periodo Contrattuale la quantità oggetto di Transazione risulti diversa dalla QG, le Parti dovranno effettuare, non appena possibile, compatibilmente con le tempistiche del PSV, delle Transazioni per:

- (i) cedere al PSV dal Venditore all'Acquirente le quantità non rese disponibili e non consegnate nei giorni interessati da consegne inferiori alla QG.;
- (ii) cedere al PSV dall'Acquirente al Venditore le quantità rese disponibili e ritirate nei giorni interessati da consegne superiori alla QG, al Prezzo come definito all'Articolo 6.

Nel caso di riduzione delle consegne per Forza Maggiore (Articolo 10), ciascuna delle Parti si impegna ad intraprendere tempestivamente, in funzione dei termini di utilizzo del Sistema PSV così come definiti nel Manuale PSV, tutte le azioni ragionevolmente possibili per confermare le Transazioni emesse dall'altra Parte, al fine di dare attuazione alle disposizioni dei suddetti Articoli. Ove ciò non avvenga, troverà applicazione quanto previsto ai precedenti punti del presente Articolo.

10. Forza Maggiore

Per forza maggiore si intende ogni evento o circostanza che, al di fuori del controllo delle Parti, non poteva essere previsto e/o evitato con l'ordinaria diligenza ed a costi ragionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittima l'esecuzione in tutto od in parte del Contratto (qui di seguito "Forza Maggiore").

Conseguentemente, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del gas, come pure quelli ad essi connessi o che derivano dal presente Contratto saranno sospesi in tutto o in parte per tutta la durata dell'evento di Forza Maggiore.

Se una delle Parti fosse impedita, per causa di Forza Maggiore, a far fronte ai propri obblighi contrattuali dovrà darne immediato avviso all'altra Parte, con l'indicazione delle circostanze, della natura e delle conseguenze di tale evento di Forza Maggiore, nonché una stima del tempo necessario per porvi rimedio, restando comunque inteso che detta parte dovrà adottare tempestivamente tutte le misure in suo potere al fine di rimuovere l'impedimento.

Nell'ambito di quanto sopra ed a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, le seguenti circostanze saranno considerate casi di Forza Maggiore:

- (a) gli eventi considerati come tali da Snam Rete Gas in relazione al PSV
- (b) impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema per gli scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV), che impediscano in tutto o in parte a una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto
- (c) provvedimenti normativi o di pubbliche autorità.

Conflitti di lavoro (scioperi di carattere nazionale e dei settori di appartenenza delle Parti

con esclusione degli scioperi limitati all'azienda delle Parti, serrate ed ogni altra agitazione a carattere industriale) saranno in ogni caso considerati casi di Forza Maggiore e saranno risolti a discrezione della Parte coinvolta in tale conflitto.

L'eventuale sopravvenire di cause di Forza Maggiore non avrà effetto sulla scadenza del presente Contratto.

Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del presente Contratto ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore dichiarato da una Parte e/o i suoi effetti, si protraessero per un periodo di 1 mese a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento di Forza Maggiore, le Parti si incontreranno per discutere una possibile risoluzione del problema.

11. Termini di pagamento e altre condizioni

La fatturazione dei volumi di gas oggetto del presente Contratto sarà effettuata mensilmente nel mese successivo a quello del prelievo.

Il Venditore emetterà fattura entro il 10° giorno lavorativo del mese successivo alla consegna del gas.

L'Acquirente si impegna a pagare le fatture emesse dal Venditore per l'importo pari alla Quantità Contrattuale giornaliera QG, di cui all'Articolo 5, moltiplicata per il Prezzo di cui all'Articolo 6 e per il numero di giorni del mese di consegna, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di consegna.

Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo. L'Acquirente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura presso

Intesa San Paolo S.p.A

C/C N: 1000/114668

IBAN: IT36M0306901626100000114668

Filiale: 00350 - Milano

L'Acquirente dovrà inviare via e-mail conferma dell'avvenuto pagamento all'attenzione di Elena Cretti al seguente indirizzo: backofficegas@edison.it

Qualora tale fattura non fosse esatta (in quantità o in prezzo), il Venditore provvederà ad emettere fattura o nota di credito di conguaglio non appena possibile.

Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata, l'Acquirente si impegna, salvo in caso di errore manifesto, a pagare per intero, entro i termini stabiliti ed a titolo provvisorio, l'ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto delle Parti di contestare in parte o in toto tale fattura.

Il Venditore dovrà inviare via fax la fattura al numero _____ all'attenzione e per e-mail al seguente indirizzo: _____.

In caso di mancato pagamento della fattura da parte dell'Acquirente entro il termine stabilito nell'Articolo 11, il Venditore avrà il diritto di escutere la garanzia fino all'importo non pagato.

12. Riservatezza

Salvo che ciò si renda necessario per il rispetto di una disposizione di legge o normativa applicabile, ovvero per disposizione o ordine dell'Autorità, nessuna delle Parti potrà rivelare a terzi i termini del presente Contratto, con particolare riguardo ai livelli di prezzi ivi contenuti, né ogni altra informazione di cui sia venuta a conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente Contratto, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

13. Cessione del contratto

E' fatto espresso divieto all'Acquirente di cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, il Contratto, i diritti e gli obblighi di qualsiasi natura derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte e tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

Resta, in ogni caso, inteso che la cessione del Contratto di cui al precedente comma avverrà, ex articolo 1408, comma 2, c.c., senza liberazione del cedente dalle obbligazioni ad esso facenti capo verso la Parte ceduta.

BA

14. Limitazioni di responsabilità

Ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne sono diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.

Tali danni diretti non includeranno in nessun caso i danni e/o oneri che una Parte sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Venditore ed i clienti dell'Acquirente, inclusi eventuali danni e/o penali per mancata consegna a questi ultimi e simili, né alcun eventuale danno indiretto e/o consequenziale.

15. Legge applicabile e Foro Competente

La validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto sono regolate dalla legge italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

16. Novazione

Il presente contratto costituisce novazione di ogni accordo, scritto od orale, intercorso in precedenza tra le Parti ed aventi lo stesso oggetto.

17. Registrazione

Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel Contratto sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli articoli 5, 2° comma e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e successive modifiche ed integrazioni, il Contratto sarà registrato in misura fissa e solo in caso d'uso.

18. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il presente Contratto devono essere trasmesse per iscritto (che comprenderà il fax ma non l'e-mail) ai riferimenti di seguito indicati:

Riferimenti per le comunicazioni a Edison S.p.A.:

Edison S.p.A.

Foro Buonaparte, 31

20121 Milano

(Per comunicazioni tecniche)

Attenzione: Luca Brandimarte

Tel.: +39 02 6222.7696

Fax: +39 02 6222.9140

E-mail: luca.brandimarte@edison.it

(Per altre comunicazioni)

Attenzione: Saverio Grifa

Tel.: +39 02 6222.7224

Fax: +39 02 6222.7212

E-mail: saverio.grifa@edison.it

(Per comunicazioni con il Back office)

Attenzione: Elena Cretti

email: backofficegas@edison.it

Phone: +39 02 6222 7582

Fax: +39 02 6222 7521

Riferimenti per le comunicazioni a _____

(Per comunicazioni tecniche)

Attenzione:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(Per altre comunicazioni)

Attenzione:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(Per comunicazioni con il Back office)

Attenzione:

Tel.: +

Fax:

E-mail:

Milano, _____

Acquirente

Venditore

Edison S.p.A

Rosario Bisbiglia
Director

Short Term Gas Portfolio Management & Logistics

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1341 del codice civile l'Acquirente dichiara di aver letto attentamente e compreso, nonché di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli del Contratto:

Articolo 5 (QUANTITÀ CONTRATTUALE, PROFILI DI PRELIEVO E OBBLIGAZIONI DELLE PARTI); Articolo 7 (GARANZIA), Articolo 8 (QUALITÀ DEL GAS); Articolo 9 (MODALITÀ OPERATIVE); Articolo 10 (FORZA MAGGIORE); Articolo 11 (TERMINI DI PAGAMENTO ED ALTRE CONDIZIONI) Articolo 14 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ); Articolo 15 (LEGGE E FORO COMPETENTE).

Acquirente

Allegato n. 1.

[Su carta intestata della Banca garante]

Spettabile
Edison S.p.A
Ufficio Credit Management / Finanza
Foro Buonaparte, 31
Milano

Luogo e data

PREMESSO CHE:

- tra Edison S.p.A. e [NOME CLIENTE] è stato stipulato in data [●] un contratto di somministrazione per la fornitura di [specificare quantità di gas];
- a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla fornitura di cui sopra, [NOME CLIENTE] si è impegnato a fornire ad Edison S.p.A. una garanzia bancaria per l'importo di Euro [●] (Euro _____)²;
- la scrivente [BANCA], richiasta, si è dichiarata disponibile al rilascio di tale garanzia bancaria;

TUTTO CIO' PREMESSO:

noi, [BANCA], con sede in [●], con la presente ci impegniamo irrevocabilmente a pagarVi, a prima richiesta scritta a mezzo di lettera raccomandata a.r. (eventualmente anticipata via fax), entro due giorni dal ricevimento della richiesta, qualsiasi importo fino alla concorrenza massima di Euro [●] (Euro)³, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte di [NOME CLIENTE] e/o di terzi sulla sussistenza e/o esigibilità del vostro credito.

La presente garanzia è astratta ed autonoma e ha validità sino alla data di scadenza della fornitura posticipata di due mesi di calendario.

Le richieste di adempimento dovranno essere effettuate secondo lo schema allegato *sub A* e pervenirci entro 15 giorni dal termine di validità della presente garanzia come sopra individuato, in difetto di che la garanzia si intenderà senz'altro priva di ogni efficacia, anche se non ci sarà restituita.

Ogni Vostra richiesta e/o comunicazione in ordine alla presente garanzia, dovrà pervenirci presso [Banca], via/ piazza [●], città.

La presente garanzia è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa o dipendente dalla presente garanzia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Con osservanza

[La Banca garante]

² L'importo dovrà comprendere interessi e spese.

³ L'importo dovrà comprendere interessi e spese.

Allegato sub A

[Su carta intestata Edison S.p.A.]

Spettabile
[Banca garante]

Luogo e data

Ai sensi di quanto previsto dalla garanzia autonoma, astratta e a prima richiesta da Voi emessa in data [●], Vi chiediamo con la presente di pagarci l'importo di Euro [●] sul conto corrente [●] entro 2 (due) giorni dal ricevimento della presente.

Firma

[Edison S.p.A.]

an

CONTRATTO DI VENDITA DI GAS

Tra

_____, con sede legale in _____ codice fiscale n° _____, partita I.V.A. n° _____ e numero di registrazione al Registro delle Imprese di _____ codice di accisa n° _____ codice PSV n° _____ in persona di _____ in qualità di Legale Rappresentante (di seguito "Acquirente")

e

Edison S.p.A. con sede legale in Foro Buonaparte n° 31, 20121 Milano, partita IVA 08263330014, codice fiscale e n° di iscrizione al registro delle imprese di Milano 06722600019, codice PSV 00008 e Codice Accisa MIO00695J, in persona di Rosario Bisbiglia munito degli appositi poteri di firma come da procura in data 15/05/2013 (di seguito "Venditore")

Venditore ed Acquirente sono singolarmente definiti "Parte" e congiuntamente definiti come "Parti".

Premesso che:

a) in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge 31 gennaio 2007, convertito con Legge 2 aprile 2007 n. 40, Edison S.p.A., in qualità di titolare delle concessioni di coltivazione di giacimenti di gas, come definito dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico (di seguito "MSE") del 6 agosto 2010, è tenuta, ai sensi della Delibera del 13 luglio 2011 ARG/gas 95/11 (di seguito la "Delibera"), in attuazione del Decreto del MSE 18 marzo 2010, a partire dal primo giorno di mercato aperto del secondo mese antecedente l'inizio del periodo di consegna, ad offrire sulla "Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale" del GME (di seguito P-GAS) quote del gas di produzione relative all'anno 2014, secondo le disposizioni previste dai Decreti del MSE 12 luglio 2007 e 6 agosto 2010 (come modificato dal Decreto del MSE 22 luglio 2011);

b) in conformità a quanto previsto dalla Delibera, Edison intende offrire in vendita sulla P-GAS per il periodo Gennaio 2016 - Marzo 2016 un quantitativo complessivo di gas pari a 370.188,0 GJ suddiviso complessivamente in numero 3.390 lotti di tipologia mensile;

c) l'Acquirente, in qualità di soggetto abilitato ad operare in acquisto sulla P-GAS, ha partecipato al book di negoziazione così come definito dall'Articolo 25 del Regolamento della piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale e, risultando aggiudicatario del volume di gas naturale indicato nel successivo Articolo 5 per il periodo definito nel successivo Articolo 3, si è irrevocabilmente impegnato ad acquistare e a ritirare al PSV tali quantitativi di Gas secondo le modalità e i termini specificati nel presente contratto di vendita di gas, qui di seguito denominato "Contratto".

TUTTO CIO' PREMESSO E DICHIARATO, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto

Oggetto del presente Contratto è la vendita e la consegna da parte del Venditore, e il conseguente acquisto e ritiro da parte dell'Acquirente, delle quantità di gas naturale di seguito specificate, secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Contratto.

2. Obbligazioni delle Parti

Il Venditore si impegna a vendere e consegnare al PSV (come di seguito definito) e l'Acquirente si impegna a ritirare al PSV e pagare, o a pagare se non ritirato, la quantità totale e giornaliera di gas naturale di seguito indicata.

3. Durata

Il presente Contratto entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà efficacia sino alla piena esecuzione, da parte di ciascuna delle Parti, dei rispettivi obblighi previsti nel Contratto.

Il periodo di fornitura decorre dal 1 Febbraio 2016, 6:00 AM CET e termina il 1 Marzo 2016, 6:00 AM CET (di seguito "Periodo di Fornitura").

4. Punto di consegna

Il Venditore consegnerà il gas all'Acquirente, che lo ritirerà sulla Rete dei Gasdotti

Italiana al Punto di Scambio Virtuale (di seguito "PSV") di Snam Rete Gas S.p.A come definito nel Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito "Punto di Consegna").

Il passaggio di proprietà dal Venditore all'Acquirente avverrà al Punto di Consegna e l'Acquirente si assumerà i rischi connessi al Gas consegnato e ceduto dal Venditore a partire dal Punto di Consegna.

5. Quantità contrattuale, profilo di prelievo e obbligazioni delle Parti

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10 (Forza Maggiore), il Venditore si impegna a mettere a disposizione dell'Acquirente al Punto di Consegna e l'Acquirente si impegna a ritirare, i seguenti volumi di gas naturale.

Lotti n.

Quantità Contrattuale (di seguito QC) = GJ

Quantità Giornaliera (di seguito QG) = GJ pari a QC / n° giorni mese.

Fatti salvi i casi di Forza Maggiore, qualora l'Acquirente ritiri nel Periodo di Fornitura una quantità di Gas inferiore alla Quantità Contrattuale, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere al Venditore il prezzo di cui all'Articolo 6 moltiplicato per il quantitativo di Gas non ritirato in aggiunta al pagamento del quantitativo di gas regolarmente ritirato.

6. Prezzo contrattuale

Il prezzo di acquisto del gas (P) e' pari a:

$$P = \text{___} \text{€c/GJ}^1$$

Il prezzo è da intendersi comprensivo dei costi di capacità all'Entry Point, del corrispettivo variabile e delle componenti tariffarie relative agli oneri aggiuntivi.

Il prezzo non include l'IVA e qualsivoglia imposta a valle del Punto di Consegna, che saranno a carico dell'Acquirente.

¹ Il prezzo di vendita del Gas sarà quello comunicato secondo le modalità definite all'articolo 37, comma 2 del regolamento della Piattaforma di Negoziazione per l'offerta di gas naturale (P-Gas) del 23 Aprile 2010 come successivamente modificato e integrato

7. Garanzia

Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l'Acquirente è tenuto a rilasciare a favore di Edison una fideiussione rilasciata da un primario istituto di credito o assicurativa, per un importo pari al valore del Contratto e che dovrà avere validità fino al 30 Aprile 2016. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro due giorni, a semplice richiesta scritta da parte di Edison e dovrà riportare altresì tutte le altre condizioni dell'Allegato n. 1.

La fideiussione verrà restituita entro 3 giorni lavorativi dalla verifica dell'avvenuto pagamento.

8. Qualità del Gas

Il Gas oggetto del presente Contratto sarà reso disponibile al Punto di Consegna in conformità alle specifiche tecniche di qualità, pressione e temperatura previste e garantite dal Trasportatore al Punto di Consegna.

9. Modalità operative

Le modalità operative per l'emissione delle proposte di vendita ("Transazioni" come definite dal Trasportatore) da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dall'Acquirente saranno quelle previste dalle procedure operative del PSV.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 ("Forza Maggiore"), qualora tali Transazioni siano emesse nel rispetto dei tempi stabiliti e delle quantità, il Gas oggetto della Transazione sarà considerato consegnato dal Venditore all'Acquirente.

L'Acquirente si impegna ad accettare con le modalità previste dalle procedure operative del PSV le Transazioni che presentino volumi corretti.

In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte. In particolare, nel caso in cui, per cause diverse dalla Forza Maggiore, durante uno o più giorni nel Periodo Contrattuale la quantità oggetto di Transazione risulti diversa dalla QG, le Parti dovranno effettuare, non appena possibile, compatibilmente con le tempistiche del PSV, delle Transazioni per:

- (i) cedere al PSV dal Venditore all'Acquirente le quantità non rese disponibili e non consegnate nei giorni interessati da consegne inferiori alla QG.;
- (ii) cedere al PSV dall'Acquirente al Venditore le quantità rese disponibili e ritirate nei giorni interessati da consegne superiori alla QG, al Prezzo come definito all'Articolo 6.

Nel caso di riduzione delle consegne per Forza Maggiore (Articolo 10), ciascuna delle Parti si impegna ad intraprendere tempestivamente, in funzione dei termini di utilizzo del Sistema PSV così come definiti nel Manuale PSV, tutte le azioni ragionevolmente possibili per confermare le Transazioni emesse dall'altra Parte, al fine di dare attuazione alle disposizioni dei suddetti Articoli. Ove ciò non avvenga, troverà applicazione quanto previsto ai precedenti punti del presente Articolo.

10. Forza Maggiore

Per forza maggiore si intende ogni evento o circostanza che, al di fuori del controllo delle Parti, non poteva essere previsto e/o evitato con l'ordinaria diligenza ed a costi ragionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittima l'esecuzione in tutto od in parte del Contratto (qui di seguito "Forza Maggiore").

Conseguentemente, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del gas, come pure quelli ad essi connessi o che derivano dal presente Contratto saranno sospesi in tutto o in parte per tutta la durata dell'evento di Forza Maggiore.

Se una delle Parti fosse impedita, per causa di Forza Maggiore, a far fronte ai propri obblighi contrattuali dovrà darne immediato avviso all'altra Parte, con l'indicazione delle circostanze, della natura e delle conseguenze di tale evento di Forza Maggiore, nonché una stima del tempo necessario per porvi rimedio, restando comunque inteso che detta parte dovrà adottare tempestivamente tutte le misure in suo potere al fine di rimuovere l'impedimento.

Nell'ambito di quanto sopra ed a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, le seguenti circostanze saranno considerate casi di Forza Maggiore:

- (a) gli eventi considerati come tali da Snam Rete Gas in relazione al PSV
- (b) impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema per gli scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV), che impediscano in tutto o in parte a una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto
- (c) provvedimenti normativi o di pubbliche autorità.

Conflitti di lavoro (scioperi di carattere nazionale e dei settori di appartenenza delle Parti

con esclusione degli scioperi limitati all'azienda delle Parti, serrate ed ogni altra agitazione a carattere industriale) saranno in ogni caso considerati casi di Forza Maggiore e saranno risolti a discrezione della Parte coinvolta in tale conflitto.

L'eventuale sopravvenire di cause di Forza Maggiore non avrà effetto sulla scadenza del presente Contratto.

Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del presente Contratto ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore dichiarato da una Parte e/o i suoi effetti, si protrassero per un periodo di 1 mese a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento di Forza Maggiore, le Parti si incontreranno per discutere una possibile risoluzione del problema.

11. Termini di pagamento e altre condizioni

La fatturazione dei volumi di gas oggetto del presente Contratto sarà effettuata mensilmente nel mese successivo a quello del prelievo.

Il Venditore emetterà fattura entro il 10° giorno lavorativo del mese successivo alla consegna del gas.

L'Acquirente si impegna a pagare le fatture emesse dal Venditore per l'importo pari alla Quantità Contrattuale giornaliera QG, di cui all'Articolo 5, moltiplicata per il Prezzo di cui all'Articolo 6 e per il numero di giorni del mese di consegna, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di consegna.

Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo. L'Acquirente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura presso

Intesa San Paolo S.p.A

C/C N: 1000/114668

IBAN: IT36M0306901626100000114668

Filiale: 00350 - Milano

L'Acquirente dovrà inviare via e-mail conferma dell'avvenuto pagamento all'attenzione di Elena Cretti al seguente indirizzo: backofficegas@edison.it

Qualora tale fattura non fosse esatta (in quantità o in prezzo), il Venditore provvederà ad emettere fattura o nota di credito di conguaglio non appena possibile.

Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata, l'Acquirente si impegna, salvo in caso di errore manifesto, a pagare per intero, entro i termini stabiliti ed a titolo provvisorio, l'ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto delle Parti di contestare in parte o in toto tale fattura.

Il Venditore dovrà inviare via fax la fattura al numero _____ all'attenzione e per e-mail al seguente indirizzo: _____.

In caso di mancato pagamento della fattura da parte dell'Acquirente entro il termine stabilito nell'Articolo 11, il Venditore avrà il diritto di escutere la garanzia fino all'importo non pagato.

12. Riservatezza

Salvo che ciò si renda necessario per il rispetto di una disposizione di legge o normativa applicabile, ovvero per disposizione o ordine dell'Autorità, nessuna delle Parti potrà rivelare a terzi i termini del presente Contratto, con particolare riguardo ai livelli di prezzi ivi contenuti, né ogni altra informazione di cui sia venuta a conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente Contratto, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

13. Cessione del contratto

E' fatto espresso divieto all'Acquirente di cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, il Contratto, i diritti e gli obblighi di qualsiasi natura derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte e tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

Resta, in ogni caso, inteso che la cessione del Contratto di cui al precedente comma avverrà, ex articolo 1408, comma 2, c.c., senza liberazione del cedente dalle obbligazioni ad esso facenti capo verso la Parte ceduta.

14. Limitazioni di responsabilità

Ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne sono diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.

Tali danni diretti non includeranno in nessun caso i danni e/o oneri che una Parte sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Venditore ed i clienti dell'Acquirente, inclusi eventuali danni e/o penali per mancata consegna a questi ultimi e simili, né alcun eventuale danno indiretto e/o consequenziale.

15. Legge applicabile e Foro Competente

La validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto sono regolate dalla legge italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

16. Novazione

Il presente contratto costituisce novazione di ogni accordo, scritto od orale, intercorso in precedenza tra le Parti ed aventi lo stesso oggetto.

17. Registrazione

Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel Contratto sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli articoli 5, 2° comma e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e successive modifiche ed integrazioni, il Contratto sarà registrato in misura fissa e solo in caso d'uso.

18. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il presente Contratto devono essere trasmesse per iscritto (che comprenderà il fax ma non l'e-mail) ai riferimenti di seguito indicati:

Riferimenti per le comunicazioni a Edison S.p.A.:

Edison S.p.A.

Foro Buonaparte, 31

20121 Milano

(Per comunicazioni tecniche)

Attenzione: Luca Brandimarte

Tel.: +39 02 6222.7696

Fax: +39 02 6222.9140

E-mail: luca.brandimarte@edison.it

(Per altre comunicazioni)

Attenzione: Saverio Grifa

Tel.: +39 02 6222.7224

Fax: +39 02 6222.7212

E-mail: saverio.grifa@edison.it

(Per comunicazioni con il Back office)

Attenzione: Elena Cretti

email: backofficegas@edison.it

Phone: +39 02 6222 7582

Fax: +39 02 6222 7521

Riferimenti per le comunicazioni a _____

(Per comunicazioni tecniche)

Attenzione:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(Per altre comunicazioni)

Attenzione:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(Per comunicazioni con il Back office)

Attenzione:

Tel.: +


Fax:

E-mail:

Milano, _____

Acquirente

Venditore



Edison S.p.A

Rosario Bisbiglia

Director

Short Term Gas Portfolio Management & Logistics

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1341 del codice civile l'Acquirente dichiara di aver letto attentamente e compreso, nonché di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli del Contratto:

Articolo 5 (QUANTITÀ CONTRATTUALE, PROFILI DI PRELIEVO E OBBLIGAZIONI DELLE PARTI); Articolo 7 (GARANZIA), Articolo 8 (QUALITÀ DEL GAS); Articolo 9 (MODALITÀ OPERATIVE); Articolo 10 (FORZA MAGGIORE); Articolo 11 (TERMINI DI PAGAMENTO ED ALTRE CONDIZIONI) Articolo 14 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ); Articolo 15 (LEGGE E FORO COMPETENTE).

Acquirente

Allegato n. 1.

[Su carta intestata della Banca garante]
Spettabile
Edison S.p.A
Ufficio Credit Management / Finanza
Foro Buonaparte, 31
Milano

Luogo e data

PREMESSO CHE:

- tra Edison S.p.A. e [NOME CLIENTE] è stato stipulato in data [●] un contratto di somministrazione per la fornitura di [specificare quantità di gas];
- a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla fornitura di cui sopra, [NOME CLIENTE] si è impegnato a fornire ad Edison S.p.A. una garanzia bancaria per l'importo di Euro [●] (Euro _____)²;
- la scrivente [BANCA], richiasta, si è dichiarata disponibile al rilascio di tale garanzia bancaria;

TUTTO CIO' PREMESSO:

noi, [BANCA], con sede in [●], con la presente ci impegniamo irrevocabilmente a pagarVi, a prima richiesta scritta a mezzo di lettera raccomandata a.r. (eventualmente anticipata via fax), entro due giorni dal ricevimento della richiesta, qualsiasi importo fino alla concorrenza massima di Euro [●] (Euro)³, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte di [NOME CLIENTE] e/o di terzi sulla sussistenza e/o esigibilità del vostro credito.

La presente garanzia è astratta ed autonoma e ha validità sino alla data di scadenza della fornitura posticipata di due mesi di calendario.

Le richieste di adempimento dovranno essere effettuate secondo lo schema allegato *sub A* e pervenirci entro 15 giorni dal termine di validità della presente garanzia come sopra individuato, in difetto di che la garanzia si intenderà senz'altro priva di ogni efficacia, anche se non ci sarà restituita.

Ogni Vostra richiesta e/o comunicazione in ordine alla presente garanzia, dovrà pervenirci presso [Banca], via/ piazza [●], città.

La presente garanzia è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa o dipendente dalla presente garanzia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Con osservanza

[La Banca garante]

² L'importo dovrà comprendere interessi e spese.

³ L'importo dovrà comprendere interessi e spese.

Allegato sub A

[Su carta intestata Edison S.p.A.]

Spettabile
[Banca garante]

Luogo e data

Ai sensi di quanto previsto dalla garanzia autonoma, astratta e a prima richiesta da Voi emessa in data [●], Vi chiediamo con la presente di pagarci l'importo di Euro [●] sul conto corrente [●] entro 2 (due) giorni dal ricevimento della presente.

Firma

[Edison S.p.A.]

EM

CONTRATTO DI VENDITA DI GAS

Tra

_____, con sede legale in _____ codice fiscale n° _____, partita I.V.A. n° _____ e numero di registrazione al Registro delle Imprese di _____ codice di accisa n° _____ codice PSV n° _____ in persona di _____ in qualità di Legale Rappresentante (di seguito "Acquirente")

e

Edison S.p.A. con sede legale in Foro Buonaparte n° 31, 20121 Milano, partita IVA 08263330014, codice fiscale e n° di iscrizione al registro delle imprese di Milano 06722600019, codice PSV 00008 e Codice Accisa MIO00695J, in persona di Rosario Bisbiglia munito degli appositi poteri di firma come da procura in data 15/05/2013 (di seguito "Venditore")

Venditore ed Acquirente sono singolarmente definiti "Parte" e congiuntamente definiti come "Parti".

Premesso che:

a) in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge 31 gennaio 2007, convertito con Legge 2 aprile 2007 n. 40, Edison S.p.A., in qualità di titolare delle concessioni di coltivazione di giacimenti di gas, come definito dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico (di seguito "MSE") del 6 agosto 2010, è tenuta, ai sensi della Delibera del 13 luglio 2011 ARG/gas 95/11 (di seguito la "Delibera"), in attuazione del Decreto del MSE 18 marzo 2010, a partire dal primo giorno di mercato aperto del secondo mese antecedente l'inizio del periodo di consegna, ad offrire sulla "Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale" del GME (di seguito P-GAS) quote del gas di produzione relative all'anno 2014, secondo le disposizioni previste dai Decreti del MSE 12 luglio 2007 e 6 agosto 2010 (come modificato dal Decreto del MSE 22 luglio 2011);

b) in conformità a quanto previsto dalla Delibera, Edison intende offrire in vendita sulla P-GAS per il periodo Gennaio 2016 - Marzo 2016 un quantitativo complessivo di gas pari a 370.188,0 GJ suddiviso complessivamente in numero 3.390 lotti di tipologia mensile;

c) l'Acquirente, in qualità di soggetto abilitato ad operare in acquisto sulla P-GAS, ha partecipato al book di negoziazione così come definito dall'Articolo 25 del Regolamento della piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale e, risultando aggiudicatario del volume di gas naturale indicato nel successivo Articolo 5 per il periodo definito nel successivo Articolo 3, si è irrevocabilmente impegnato ad acquistare e a ritirare al PSV tali quantitativi di Gas secondo le modalità e i termini specificati nel presente contratto di vendita di gas, qui di seguito denominato "Contratto".

TUTTO CIO' PREMESSO E DICHIARATO, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto

Oggetto del presente Contratto è la vendita e la consegna da parte del Venditore, e il conseguente acquisto e ritiro da parte dell'Acquirente, delle quantità di gas naturale di seguito specificate, secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Contratto.

2. Obbligazioni delle Parti

Il Venditore si impegna a vendere e consegnare al PSV (come di seguito definito) e l'Acquirente si impegna a ritirare al PSV e pagare, o a pagare se non ritirato, la quantità totale e giornaliera di gas naturale di seguito indicata.

3. Durata

Il presente Contratto entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà efficacia sino alla piena esecuzione, da parte di ciascuna delle Parti, dei rispettivi obblighi previsti nel Contratto.

Il periodo di fornitura decorre dal 1 Marzo 2016, 6:00 AM CET e termina il 1 Aprile 2016, 6:00 AM CET (di seguito "Periodo di Fornitura").

4. Punto di consegna

Il Venditore consegnerà il gas all'Acquirente, che lo ritirerà sulla Rete dei Gasdotti

Italiana al Punto di Scambio Virtuale (di seguito "PSV") di Snam Rete Gas S.p.A come definito nel Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito "Punto di Consegna").

Il passaggio di proprietà dal Venditore all'Acquirente avverrà al Punto di Consegna e l'Acquirente si assumerà i rischi connessi al Gas consegnato e ceduto dal Venditore a partire dal Punto di Consegna.

5. Quantità contrattuale, profilo di prelievo e obbligazioni delle Parti

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10 (Forza Maggiore), il Venditore si impegna a mettere a disposizione dell'Acquirente al Punto di Consegna e l'Acquirente si impegna a ritirare, i seguenti volumi di gas naturale.

Lotti n.

Quantità Contrattuale (di seguito QC) = GJ

Quantità Giornaliera (di seguito QG) = GJ pari a QC / n° giorni mese.

Fatti salvi i casi di Forza Maggiore, qualora l'Acquirente ritiri nel Periodo di Fornitura una quantità di Gas inferiore alla Quantità Contrattuale, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere al Venditore il prezzo di cui all'Articolo 6 moltiplicato per il quantitativo di Gas non ritirato in aggiunta al pagamento del quantitativo di gas regolarmente ritirato.

6. Prezzo contrattuale

Il prezzo di acquisto del gas (P) e' pari a:

$$P = \text{___} \text{€c/GJ}^1$$

Il prezzo è da intendersi comprensivo dei costi di capacità all'Entry Point, del corrispettivo variabile e delle componenti tariffarie relative agli oneri aggiuntivi.

Il prezzo non include l'IVA e qualsivoglia imposta a valle del Punto di Consegna, che saranno a carico dell'Acquirente.

¹ Il prezzo di vendita del Gas sarà quello comunicato secondo le modalità definite all'articolo 37, comma 2 del regolamento della Piattaforma di Negoziazione per l'offerta di gas naturale (P-Gas) del 23 Aprile 2010 come successivamente modificato e integrato

7. Garanzia

Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l'Acquirente è tenuto a rilasciare a favore di Edison una fideiussione rilasciata da un primario istituto di credito o assicurativa, per un importo pari al valore del Contratto e che dovrà avere validità fino al 31 Maggio 2016. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro due giorni, a semplice richiesta scritta da parte di Edison e dovrà riportare altresì tutte le altre condizioni dell'Allegato n. 1.

La fideiussione verrà restituita entro 3 giorni lavorativi dalla verifica dell'avvenuto pagamento.

8. Qualità del Gas

Il Gas oggetto del presente Contratto sarà reso disponibile al Punto di Consegna in conformità alle specifiche tecniche di qualità, pressione e temperatura previste e garantite dal Trasportatore al Punto di Consegna.

9. Modalità operative

Le modalità operative per l'emissione delle proposte di vendita ("Transazioni" come definite dal Trasportatore) da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dall'Acquirente saranno quelle previste dalle procedure operative del PSV.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 ("Forza Maggiore"), qualora tali Transazioni siano emesse nel rispetto dei tempi stabiliti e delle quantità, il Gas oggetto della Transazione sarà considerato consegnato dal Venditore all'Acquirente.

L'Acquirente si impegna ad accettare con le modalità previste dalle procedure operative del PSV le Transazioni che presentino volumi corretti.

In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte. In particolare, nel caso in cui, per cause diverse dalla Forza Maggiore, durante uno o più giorni nel Periodo Contrattuale la quantità oggetto di Transazione risulti diversa dalla QG, le Parti dovranno effettuare, non appena possibile, compatibilmente con le tempistiche del PSV, delle Transazioni per:

- (i) cedere al PSV dal Venditore all'Acquirente le quantità non rese disponibili e non consegnate nei giorni interessati da consegne inferiori alla QG.;
- (ii) cedere al PSV dall'Acquirente al Venditore le quantità rese disponibili e ritirate nei giorni interessati da consegne superiori alla QG, al Prezzo come definito all'Articolo 6.

Nel caso di riduzione delle consegne per Forza Maggiore (Articolo 10), ciascuna delle Parti si impegna ad intraprendere tempestivamente, in funzione dei termini di utilizzo del Sistema PSV così come definiti nel Manuale PSV, tutte le azioni ragionevolmente possibili per confermare le Transazioni emesse dall'altra Parte, al fine di dare attuazione alle disposizioni dei suddetti Articoli. Ove ciò non avvenga, troverà applicazione quanto previsto ai precedenti punti del presente Articolo.

10. Forza Maggiore

Per forza maggiore si intende ogni evento o circostanza che, al di fuori del controllo delle Parti, non poteva essere previsto e/o evitato con l'ordinaria diligenza ed a costi ragionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittima l'esecuzione in tutto od in parte del Contratto (qui di seguito "Forza Maggiore").

Conseguentemente, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del gas, come pure quelli ad essi connessi o che derivano dal presente Contratto saranno sospesi in tutto o in parte per tutta la durata dell'evento di Forza Maggiore.

Se una delle Parti fosse impedita, per causa di Forza Maggiore, a far fronte ai propri obblighi contrattuali dovrà darne immediato avviso all'altra Parte, con l'indicazione delle circostanze, della natura e delle conseguenze di tale evento di Forza Maggiore, nonché una stima del tempo necessario per porvi rimedio, restando comunque inteso che detta parte dovrà adottare tempestivamente tutte le misure in suo potere al fine di rimuovere l'impedimento.

Nell'ambito di quanto sopra ed a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, le seguenti circostanze saranno considerate casi di Forza Maggiore:

- (a) gli eventi considerati come tali da Snam Rete Gas in relazione al PSV
- (b) impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema per gli scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV), che impediscano in tutto o in parte a una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto
- (c) provvedimenti normativi o di pubbliche autorità.

Conflitti di lavoro (scioperi di carattere nazionale e dei settori di appartenenza delle Parti

con esclusione degli scioperi limitati all'azienda delle Parti, serrate ed ogni altra agitazione a carattere industriale) saranno in ogni caso considerati casi di Forza Maggiore e saranno risolti a discrezione della Parte coinvolta in tale conflitto.

L'eventuale sopravvenire di cause di Forza Maggiore non avrà effetto sulla scadenza del presente Contratto.

Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del presente Contratto ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore dichiarato da una Parte c/o i suoi effetti, si protraessero per un periodo di 1 mese a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento di Forza Maggiore, le Parti si incontreranno per discutere una possibile risoluzione del problema.

11. Termini di pagamento e altre condizioni

La fatturazione dei volumi di gas oggetto del presente Contratto sarà effettuata mensilmente nel mese successivo a quello del prelievo.

Il Venditore emetterà fattura entro il 10° giorno lavorativo del mese successivo alla consegna del gas.

L'Acquirente si impegna a pagare le fatture emesse dal Venditore per l'importo pari alla Quantità Contrattuale giornaliera QG, di cui all'Articolo 5, moltiplicata per il Prezzo di cui all'Articolo 6 e per il numero di giorni del mese di consegna, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di consegna.

Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo. L'Acquirente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura presso

Intesa San Paolo S.p.A

C/C N: 1000/114668

IBAN: IT36M0306901626100000114668

Filiale: 00350 - Milano

EN

L'Acquirente dovrà inviare via e-mail conferma dell'avvenuto pagamento all'attenzione di Elena Cretti al seguente indirizzo: backofficegas@edison.it

Qualora tale fattura non fosse esatta (in quantità o in prezzo), il Venditore provvederà ad emettere fattura o nota di credito di conguaglio non appena possibile.

Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata, l'Acquirente si impegna, salvo in caso di errore manifesto, a pagare per intero, entro i termini stabiliti ed a titolo provvisorio, l'ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto delle Parti di contestare in parte o in toto tale fattura.

Il Venditore dovrà inviare via fax la fattura al numero _____ all'attenzione e per e-mail al seguente indirizzo: _____.

In caso di mancato pagamento della fattura da parte dell'Acquirente entro il termine stabilito nell'Articolo 11, il Venditore avrà il diritto di escutere la garanzia fino all'importo non pagato.

12. Riservatezza

Salvo che ciò si renda necessario per il rispetto di una disposizione di legge o normativa applicabile, ovvero per disposizione o ordine dell'Autorità, nessuna delle Parti potrà rivelare a terzi i termini del presente Contratto, con particolare riguardo ai livelli di prezzi ivi contenuti, né ogni altra informazione di cui sia venuta a conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente Contratto, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

13. Cessione del contratto

E' fatto espresso divieto all'Acquirente di cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, il Contratto, i diritti e gli obblighi di qualsiasi natura derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte e tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

Resta, in ogni caso, inteso che la cessione del Contratto di cui al precedente comma avverrà, ex articolo 1408, comma 2, c.c., senza liberazione del cedente dalle obbligazioni ad esso facenti capo verso la Parte ceduta.

14. Limitazioni di responsabilità

Ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne sono diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.

Tali danni diretti non includeranno in nessun caso i danni e/o oneri che una Parte sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Venditore ed i clienti dell'Acquirente, inclusi eventuali danni e/o penali per mancata consegna a questi ultimi e simili, né alcun eventuale danno indiretto e/o consequenziale.

15. Legge applicabile e Foro Competente

La validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto sono regolate dalla legge italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

16. Novazione

Il presente contratto costituisce novazione di ogni accordo, scritto od orale, intercorso in precedenza tra le Parti ed aventi lo stesso oggetto.

17. Registrazione

Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel Contratto sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli articoli 5, 2° comma e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e successive modifiche ed integrazioni, il Contratto sarà registrato in misura fissa e solo in caso d'uso.

18. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il presente Contratto devono essere trasmesse per iscritto (che comprenderà il fax ma non l'e-mail) ai riferimenti di seguito indicati:

Riferimenti per le comunicazioni a Edison S.p.A.:

Edison S.p.A.

Foro Buonaparte, 31

20121 Milano

(Per comunicazioni tecniche)

Attenzione: Luca Brandimarte

Tel.: +39 02 6222.7696

Fax: +39 02 6222.9140

E-mail: luca.brandimarte@edison.it

(Per altre comunicazioni)

Attenzione: Saverio Grifa

Tel.: +39 02 6222.7224

Fax: +39 02 6222.7212

E-mail: saverio.grifa@edison.it

(Per comunicazioni con il Back office)

Attenzione: Elena Cretti

email: backofficegas@edison.it

Phone: +39 02 6222 7582

Fax: +39 02 6222 7521

Riferimenti per le comunicazioni a _____

(Per comunicazioni tecniche)

Attenzione:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(Per altre comunicazioni)

Attenzione:

EM

Tel.:

Fax:

E-mail:

(Per comunicazioni con il Back office)

Attenzione:

Tel.: +


Fax:

E-mail:

Milano, _____

Acquirente

Venditore



Edison S.p.A.

Rosario Bisbiglia

Director

Short Term Gas Portfolio Management & Logistics

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1341 del codice civile l'Acquirente dichiara di aver letto attentamente e compreso, nonché di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli del Contratto:

Articolo 5 (QUANTITÀ CONTRATTUALE, PROFILI DI PRELIEVO E OBBLIGAZIONI DELLE PARTI); Articolo 7 (GARANZIA), Articolo 8 (QUALITÀ DEL GAS); Articolo 9 (MODALITÀ OPERATIVE); Articolo 10 (FORZA MAGGIORE); Articolo 11 (TERMINI DI PAGAMENTO ED ALTRE CONDIZIONI) Articolo 14 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ); Articolo 15 (LEGGE E FORO COMPETENTE).

Acquirente

Allegato n. 1.

[Su carta intestata della Banca garante]
Spettabile
Edison S.p.A
Ufficio Credit Management / Finanza
Foro Buonaparte, 31
Milano

Luogo e data

PREMESSO CHE:

- tra Edison S.p.A. e [NOME CLIENTE] è stato stipulato in data [●] un contratto di somministrazione per la fornitura di [specificare quantità di gas];
- a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla fornitura di cui sopra, [NOME CLIENTE] si è impegnato a fornire ad Edison S.p.A. una garanzia bancaria per l'importo di Euro [●] (Euro _____)²;
- la scrivente [BANCA], richiasta, si è dichiarata disponibile al rilascio di tale garanzia bancaria;

TUTTO CIO' PREMESSO:

noi, [BANCA], con sede in [●], con la presente ci impegniamo irrevocabilmente a pagarVi, a prima richiesta scritta a mezzo di lettera raccomandata a.r. (eventualmente anticipata via fax), entro due giorni dal ricevimento della richiesta, qualsiasi importo fino alla concorrenza massima di Euro [●] (Euro)³, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte di [NOME CLIENTE] e/o di terzi sulla sussistenza e/o esigibilità del vostro credito.

La presente garanzia è astratta ed autonoma e ha validità sino alla data di scadenza della fornitura posticipata di due mesi di calendario.

Le richieste di adempimento dovranno essere effettuate secondo lo schema allegato *sub A* e pervenirci entro 15 giorni dal termine di validità della presente garanzia come sopra individuato, in difetto di che la garanzia si intenderà senz'altro priva di ogni efficacia, anche se non ci sarà restituita.

Ogni Vostra richiesta e/o comunicazione in ordine alla presente garanzia, dovrà pervenirci presso [Banca], via/ piazza [●], città.

La presente garanzia è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa o dipendente dalla presente garanzia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Con osservanza

[La Banca garante]

² L'importo dovrà comprendere interessi e spese.

³ L'importo dovrà comprendere interessi e spese.

an

Allegato sub A

[Su carta intestata Edison S.p.A.]

Spettabile
[Banca garante]

Luogo e data

Ai sensi di quanto previsto dalla garanzia autonoma, astratta e a prima richiesta da Voi emessa in data [●], Vi chiediamo con la presente di pagarci l'importo di Euro [●] sul conto corrente [●] entro 2 (due) giorni dal ricevimento della presente.

Firma

[Edison S.p.A.]

201